

REGOLAMENTO (CE) N. 82/2008 DELLA COMMISSIONE**del 28 gennaio 2008****recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio al fine di tener conto delle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Nella nomenclatura combinata per il 2008, stabilita nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽²⁾, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1214/2007 ⁽³⁾ della Commissione, i codici della nomenclatura combinata (codici NC) di alcuni prodotti sono stati modificati. Gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 32/2000 si riferiscono ad alcuni di questi codici NC. Occorre pertanto adeguare i suddetti allegati.

- (2) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 32/2000.

- (3) Poiché il regolamento (CE) n. 1214/2007 entra in vigore il 1° gennaio 2008, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data.

- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 32/2000 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2008.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 5 dell'8.1.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 630/2007 della Commissione (GU L 145 del 7.6.2007, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/2007 (GU L 303 del 21.11.2007, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 286 del 31.10.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 32/2000 sono modificati come segue:

- 1) nell'allegato III, i codici NC per il numero d'ordine 09.0107, nella seconda colonna, sono così modificati:
 - a) il codice NC «ex 5703 90 10» è sostituito dal codice NC «ex 5703 90 20»;
 - b) il codice NC «ex 5703 90 90» è sostituito dal codice NC «ex 5703 90 80»;
 - 2) nella prima parte dell'allegato IV, per il numero d'ordine 09.0106 il codice NC «ex 6204 49 00» nella seconda colonna è sostituito dal codice NC «6204 49 90»;
 - 3) nella seconda parte dell'allegato IV, i codici per il numero d'ordine 09.0106 sono così modificati:
 - a) nella riga del codice NC «6204 49 00», il codice TARIC «91» nella terza colonna è sostituito dal codice TARIC «10»;
 - b) il codice NC «6204 49 00» nella seconda colonna è sostituito dal codice NC «6204 49 90».
-